



Studio Notarile
Tassinari & Damascelli

Allegato D) al
N. C.P.P. 26/32483

di Rep.

STATUTO

TITOLO I

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "Piùsicurezza S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

La Società ha sede legale in Imola (BO), all'indirizzo risultante dalla relativa comunicazione presso il Registro Imprese. In caso di variazione dell'indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter disposizioni attuazione del c.c., apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

La Società, nelle forme di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché filiali e/o dipendenze, uffici di rappresentanza e di corrispondenza, sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta per decisione dei soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

La Società ha per oggetto l'attività di realizzazione, in tutte le sue forme, di eventi formativi ed addestrativi, anche a distanza nell'ambito prevalente della sicurezza, salute ed igiene del lavoro, antinfortunistica e prevenzione in genere; a tal fine la società organizza, gestisce e conduce, anche a distanza, corsi d'aggiornamento, di qualificazione professionale, attività di formazione di base o specializzazione di ogni ordine e grado, scuole di addestramento, seminari di studio e di istruzione, congressi ed eventi in generale.

La Società costituisce strumento necessario per la migliore realizzazione, da parte dei soci, delle attività utili e necessarie per organizzare, gestire ed erogare le sopra indicate attività che potranno consistere anche nella produzione, organizzazione, fornitura ed erogazione di ogni servizio utile e necessario compreso l'affitto, il noleggio e la locazione di aree, attrezzature, impianti e servizi.

La Società, in via strumentale alle attività come sopra individuate, potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

- la promozione, l'allestimento, la costruzione e la gestione di impianti, di strutture e la fornitura di servizi ed ogni altra attività di interesse nelle materie indicate al paragrafo precedente;
- l'attività di consulenza ed assistenza a soggetti terzi, sia di natura pubblica che privata, enti ed associazioni;
- la gestione di spazi commerciali, lo svolgimento di attività di promozione di prodotti, attrezzature ed impianti,

l'organizzazione, in sede propria o presso strutture terze, di mostre, eventi formativi in genere e di addestramento, di fiere, spettacoli, attività ricreative, esibizioni, attività culturali, proiezioni e manifestazioni anche aperte al pubblico;

- la gestione, diretta od affidata a terzi, di ristoranti, self-service, cucine, mense, bar, punti di ristoro, pasticcerie nonché il commercio e la somministrazione di bevande, prodotti alimentari, beni di consumo in genere, attrezzature ed indumenti di protezione, riviste, libri e giornali;

- la gestione, diretta o affidata a terzi, di alberghi, camping, locali di intrattenimento, parcheggi;

- l'attività editoriale in genere con particolare riferimento alla pubblicazione di riviste e giornali (con espressa esclusione della pubblicazione di quotidiani) gestione di trasmissioni radio e la realizzazione di mezzi di promozione audiovisiva, sia in proprio sia di terzi.

Nell'ambito delle attività sopra indicate la Società potrà esercitare, realizzare e gestire attività di promozione, pubblicità, sensibilizzazione culturale sulle tematiche della sicurezza, tutela della salute e della prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, attività di ricerca, studio ed approfondimento tecnico e normativo, elaborazione di protocolli formativi, addestrativi e tecnico operativi.

La società potrà compiere tutte le operazioni nessuna esclusa, ritenute utili e necessarie per realizzare e conseguire l'attività delineata anche attraverso operazioni di natura commerciale, editoriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare o l'assunzione diretta ed indiretta di interessenze, di partecipazioni in altre società, costituite o costituenti, in consorzi, enti pubblici o privati aventi oggetto analogo od affine o complementare alle attività sopra definite.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere operazioni finanziarie, assumere partecipazioni in altre società e prestare garanzie di ogni tipo, purchè tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate.

La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà altresì:

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;

- assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge, ovvero costituire Società dalla stessa partecipate aventi oggetto analogo o connesso al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi delle leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e del De-

creto Legislativo n. 385/1993 e di ogni operazione ivi prevista svolta nei confronti del pubblico;

- rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTI

I soci potranno finanziare la società nel rispetto e con le prescrizioni previste dalla legge. Tali finanziamenti si intendono sempre non onerosi anche ai sensi della legislazione fiscale, salva espressa previsione contraria.

I soci potranno inoltre decidere l'emissione di titoli di debito nel rispetto delle norme di legge.

ARTICOLO 7 - DIRITTO DI PRELAZIONE

Il Socio non può alienare le proprie quote senza prima averle offerte in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e con diritto di accrescimento.

Il Socio che intenda quindi vendere, in tutto o in parte, le proprie quote, dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Società, descrivendo la partecipazione offerta in vendita, nonché il prezzo di vendita ed il nominativo dell'acquirente.

La Società dovrà darne comunicazione entro quindici giorni a tutti gli altri Soci, i quali, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione potranno comunicare alla Società il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate.

In caso di pluralità di Soci interessati all'acquisto, la partecipazione offerta spetterà ad ognuno in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Il diritto di prelazione dovrà comunque essere esercitato per la totalità delle quote poste in vendita.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai soci agli indirizzi risultanti dal Registro delle Imprese ed alla Società indirizzandole presso la sede legale.

Il diritto di prelazione a favore dei Soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda permutare o altrimenti disporre a titolo oneroso delle quote, anche per transazione o per cessione dei beni.

Il diritto di prelazione non spetta in caso di costituzione di pegno o usufrutto.

Le quote di proprietà dei Soci e quelle di proprietà delle società costituite dagli stessi a norma dell'art. 113, comma 13, del d.lgs. n 267 del 2000 possono essere direttamente cedute a società, controllate dai Soci medesimi.

In caso di trasferimento di quote in violazione di quanto previsto dal presente articolo l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

ARTICOLO 8 - VERSAMENTI

I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e nei modi che reputa convenienti. Qualora sia trascorso il termine fissato per i versamenti a carico dei soci morosi - salvo sempre l'esercizio da parte della società delle facoltà previste dalla normativa vigente - decorre sull'ammontare del pagamento dovuto un interesse annuo in misura pari al tasso legale.

ARTICOLO 9 - RECESSO

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e negli altri casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministra-

tori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 15 (quindici) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ai sensi di legge, o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

E' escluso il recesso dei soci nei primi tre anni dalla data di costituzione della società.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ARTICOLO 10 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un quarto del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c.;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) ogni altra materia loro inderogabilmente riservata dalla legge.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare;
- b) mediante consultazione scritta sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

Debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare, le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, nonché all'approvazione del bilancio, e la nomina e revoca degli amministratori ed in ogni altro caso previsto dalla legge, ovvero qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Ove

dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei Soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso dovrà essere indicato il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; potrà essere altresì indicato il giorno, il luogo e l'ora della eventuale seconda convocazione, da tenersi un giorno successivo alla prima.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, il sindaco o il revisore, se nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori, il sindaco o il revisore sono stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea potrà riunirsi anche per tele - video conferenza.

In questo caso tutti i partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro audio e video e potranno simultaneamente vedersi e colloquiare reciprocamente e nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi ove i partecipanti potranno riunirsi e le modalità di comunicazione.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo nel quale si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura del verbale relativo.

ARTICOLO 12 - DELEGA

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, è presieduta da persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche al di fuori dei soci.

Nei casi previsti dalla legge o laddove il presidente dell'assemblea ne ravvisi l'esigenza, il verbale è redatto per atto pubblico da notaio designato dal presidente medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, eventualmente dal Notaio (nei casi di legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno), e redatto ai sensi di

legge.

Le modalità di espressione del voto saranno scelte dall'Assemblea, nel rispetto delle norme inderogabili di legge, che dovranno comunque consentire l'identificazione dei votanti. L'assemblea può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

ARTICOLO 14 - QUORUM

Sia in prima sia in seconda convocazione le decisioni dei soci, sia in forma assembleare, sia in forma di consultazione o consenso scritto, sono prese validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, ad eccezione dell'assunzione delle delibere attinenti ad una delle seguenti materie:

- nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- l'eventuale nomina del Direttore Generale;
- operazioni di scorpori/conferimenti di attività e/o rami aziendali, di fusioni e di scissioni;
- operazioni di aumenti di capitale ed altre operazioni sul capitale ad eccezione di quelle obbligatorie per legge;
- ingresso di nuovi soci;
- approvazione del Piano Industriale e del Budget.

che dovranno essere adottate con la presenza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

TITOLO IV

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

ARTICOLO 15 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea composto da tre membri.

Le liste potranno essere presentate da soci che da soli o assieme ad altri soci rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) delle quote.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due e così di seguito fino al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presenta-

zione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto subentrano automaticamente i primi candidati non eletti dalla lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare non ancora entrati a far parte del Consiglio di Amministrazione. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.

Il consiglio, ancorchè cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte dei nuovi Amministratori.

L'assemblea determina la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

ARTICOLO 16 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente. Può anche eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche estraneo.

Il Consiglio si raduna sia presso la sede della Società sia altrove, purchè in Italia, a seguito di convocazione del Presidente tutte le volte che il Presidente, o nei casi di assenza, il Vice Presidente se nominato, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano anche in tele video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali nel relativo libro.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o dietro sue istruzioni, dal Segretario del Consiglio, con lettera, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e al Sindaco, se nominato, e nei casi di urgenza con telefax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti tutti gli Amministratori in carica e il Sindaco, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti ad esclusione di quelle relative alle materie che seguono che dovranno essere approvate alla unanimità dei presenti:

(i) proposte di aumento del capitale sociale ed altre operazioni sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge;

(ii) proposta di fusione/scissione/incorporazione di/in altre società;

(iii) proposte di modifiche dei Patti sociali su materie diverse da quelle di cui ai punti (i) e (ii);

(iv) proposte di operazioni di scorpori/conferimenti di attività e/o rami aziendali;

(v) proposte di acquisizioni di partecipazioni sia di maggioranza che di minoranza in altre società;

(vi) proposte di modifica al Business Plan;

(vii) prestazioni di garanzie a favore di terzi che eccedano l'importo del 10% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;

(viii) attribuzione, modifica e revoca dei poteri al Presidente ed al Direttore, se nominato;

(ix) proposta all'Assemblea di Business Plan pluriennali o del Budget annuale, ricomprendenti anche l'eventuale richiesta di contributi ai Soci;

(x) acquisto, vendita e gravame di immobili.

ARTICOLO 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto in modo tassativo riserva all'assemblea.

Esso potrà delegare le proprie attribuzioni o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto al precedente articolo 16, al Presidente e/o al Direttore, se nominato.

ARTICOLO 18 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Al Presidente del Consiglio od a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza della Società.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal vice presidente se nominato.

Il Presidente o chi ne fa le veci, rappresenta la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ARTICOLO 19 - CONSIGLIERI DELEGATI, DIRETTORIE PROCURATORI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e del presente statuto, al Presidente e/o a

uno o più Amministratori.

Potrà nominare un direttore, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Ai Consiglieri Delegati, ai direttori e procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

ARTICOLO 20 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 2477, commi 2 e 3, cod. civ., l'organo di controllo sarà composto da un sindaco scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine del sindaco ha effetto nel momento in cui esso è sostituito.

Il sindaco è in ogni caso rieleggibile. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Il sindaco ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis cod. civ. ed esercita la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, cod. civ., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa. In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ..

Si applica altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478 n. 4 cod. civ..

Fuori dalle ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 cod. civ., la società non avrà organo di controllo e/o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci.

ARTICOLO 21 - COMITATO TECNICO

Per il supporto tecnico alle decisioni del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione stesso costituirà un comitato tecnico composto da 6 membri indicati dai Soci nel numero di due per ciascun Socio con quota di partecipazione superiore al 30% (trenta per cento) e nel numero di uno per ciascun socio con quota di partecipazione compresa tra il 15% (quindici per cento) e il 29,9% (ventinove virgola nove per cento), e per la differenza dal Consiglio di Amministrazione.

L'acquisizione del parere consultivo del comitato tecnico prima della adozione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è obbligatoria per le seguenti materie:

- avallo di protocolli formativi adottati;
- modalità di erogazione della formazione e di svolgimento dell'addestramento;
- valutazione di impianti, macchine, attrezzature atti alla formazione, all'addestramento;
- adozione di protocolli tecnici operativi;
- definizione dell'allestimento del lay-out dei campi addestrativi e formativi.

Il Comitato è convocato e presieduto dal presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

ARTICOLO 22 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedono, il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione, salvi gli obblighi informativi previsti dalla legge, entro e non oltre il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

ART. 23 - UTILI

Gli eventuali utili netti, dedotto il cinque per cento da destinare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge, sono ripartiti tra i soci secondo la quota di capitale rispettivamente posseduta, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di mandarli ai successivi esercizi.

ARTICOLO 24 - DIVIDENDI

Il pagamento degli eventuali dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà fissato dal Consiglio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

ARTICOLO 25 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

La Società si scioglierà al verificarsi di una delle cause indicate negli articoli 2484 del Codice Civile.

Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci decidono in materia di:

- a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso

- di pluralità di liquidatori;
- b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

ARTICOLO 26 - REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei presenti Patti sociali.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

ARTICOLO 27 - RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI

Ai fini del presente statuto sociale, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal registro delle imprese.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ARTICOLO 28 - RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti Patti sociali, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.